

CAMERA DEI DEPUTATI N. 36-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE NOMINATA DAL PRESIDENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Scoca, presidente e relatore per la maggioranza; Simonini, vicepresidente; Arcangeli, segretario; Adonnino, Berti Giuseppe fu Angelo, Cerreti, Chieffi, Chiostergi, Corbino, De Martino Carmine, Ferraris, Filosa, Giolitti, Grifone, Lombardi Riccardo, Mazza, Montini, Morelli, Nasi, Nenni Pietro, Pastore, Pertusio, Petrilli, Sabatini, Saija, Tarozzi, Togni, Vicentini, Zagari, Zerbi e Pesenti, relatore per la minoranza

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SARAGAT)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE
(SEGNI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(CORBELLINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

nella seduta del 30 giugno 1948

Ratifica dell'Accordo di Cooperazione Economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

Seduta del 5 luglio 1948

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo poco più di un anno da quando il Segretario di Stato americano George C. Marshall preannunciava nel discorso del 5 giugno 1947 il programma di ricostruzione europea, è stato concluso a Roma, il 28 giugno 1948, l'accordo per la cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, che, concludendo la serie di complessi lavori preparatori, fissa le obbligazioni reciprocamente assunte dai due Paesi in ordine al detto programma e costituisce lo strumento legale posto a base della sua concreta realizzazione.

I presupposti ed i principi del sistema instaurato per il programma di ricostruzione europea si possono così sintetizzare:

a) la saldezza e la prosperità della economia europea è condizione essenziale per il raggiungimento degli scopi delle Nazioni unite, dipendendo in gran parte dalla solidità economica la difesa dei principi di libertà individuale, il mantenimento di libere istituzioni e la garanzia della indipendenza dei popoli;

b) la ricostruzione dell'economia dei Paesi europei sconvolta e parzialmente distrutta dalla guerra non può avvenire se non nel quadro di una mutua cooperazione del maggior numero di Stati i quali collaborino all'esecuzione di un piano basato su un grande sforzo produttivo e sulla espansione del commercio internazionale;

c) gli Stati Uniti d'America sono disposti ad assistere i Paesi europei nello sforzo di ricostruzione, affinché essi si possano rendere gradualmente indipendenti, nel corso dei prossimi 5 anni, da qualsiasi aiuto proveniente dall'estero.

Atti necessariamente coordinati, quali premesse necessarie all'accordo bilaterale sono:

1°) la legge 3 aprile 1948 degli Stati Uniti d'America, con la quale essi, in attuazione del proposito espresso da Marshall il 5 giugno 1947, successivamente confermato, stabilivano da un punto di vista interno le misure intese a fornire assistenza alle Nazioni europee partecipanti ad un comune programma di ripresa economica;

2°) la convenzione per la cooperazione economica europea conclusa a Parigi il 16 aprile 1948 tra l'Italia, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda, il Lussemburgo, la Norvegia, l'Olan-

da, il Portogallo, il Regno Unito (Gran Bretagna), la Svezia, la Svizzera e la Turchia.

L'accordo, che è ricalcato sul tipo di quelli conclusi dall'America con ciascuno dei Paesi partecipanti alla ricordata Convenzione di Parigi del 16 aprile 1948, consta di 12 articoli.

Col primo il Governo degli Stati Uniti assume l'impegno di assistere l'Italia nel quadro della legge 3 aprile 1948 per la cooperazione economica e delle leggi successive concernenti lo stesso argomento; ed il Governo italiano da parte sua si obbliga ad adoperarsi, sia individualmente che in unione con gli altri Paesi aderenti all'organizzazione per la cooperazione economica europea, per giungere a realizzare, attraverso un comune programma di ripresa, quelle condizioni che dovranno rendere i Paesi europei indipendenti dall'aiuto esterno.

L'articolo 2 riguarda gli impegni di carattere generale assunti dal Governo italiano per il raggiungimento della massima ripresa economica. Esso si obbliga ad adottare le misure necessarie per assicurare il miglior uso delle risorse proprie e di quelle fornite dagli Stati Uniti; per promuovere lo sviluppo agricolo ed industriale; per stabilizzare la moneta, fissare e mantenere tassi di cambio effettivi; raggiungere il pareggio del bilancio dello Stato; e per sviluppare gli scambi di merci e servizi con altri Paesi, anche se al di fuori della organizzazione europea di cooperazione economica.

Questo articolo riguarda altresì (n. 2) l'impiego della mano d'opera, la cui importanza per l'Italia è riconosciuta; e (n. 3) contiene l'impegno per il nostro Governo di adottare le misure opportune per evitare che da parte di imprese commerciali si usino metodi o intese d'affari che influiscano sul commercio internazionale nel senso di intralciare la concorrenza, limitare l'accesso ai mercati o fomentare controlli monopolistici, sempre che tali metodi o intese possano ostacolare il raggiungimento del programma di ripresa economica.

L'articolo 3 si riferisce alle garanzie accordate dal Governo degli Stati Uniti ai cittadini americani che effettuano investimenti in Italia nel quadro dell'E.R.P.

L'articolo 4 detta disposizioni per quanto concerne la costituzione e l'uso del Conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, nel

quale il Governo Italiano dovrà versare il controvalore delle merci fornite gratuitamente dagli Stati Uniti d'America. Il 5 per cento delle somme depositate è destinato alla copertura delle spese che il Governo degli Stati Uniti farà in Italia.

Tra gli scopi previsti per la destinazione del fondo lire sono: l'esecuzione di opere e programmi intesi allo sviluppo della capacità produttiva; le ricerche esplorative e lo sviluppo della produzione di quelle materie prime di cui gli Stati Uniti possano essere deficiari; la riduzione del debito pubblico.

L'articolo 5 riguarda le facilitazioni da accordarsi dal Governo italiano agli Stati Uniti per l'acquisto di materie prime di origine italiana delle quali quel Paese possa aver bisogno.

Con l'articolo 6 il Governo italiano si impegna a cooperare con quello degli Stati Uniti per facilitare, incoraggiare e promuovere le correnti turistiche americane verso i Paesi partecipanti.

L'articolo 7 riguarda le informazioni che il Governo italiano dovrà fornire a quello degli Stati Uniti in ordine al programma di ricostruzione ed alla sua attuazione.

La clausola si spiega tenendo presente l'interesse di accertare che gli aiuti raggiungano la destinazione convenuta ai fini del programma ricostruttivo. Va tenuto presente che clausole analoghe sono contenute anche negli altri accordi bilaterali conclusi dagli Stati Uniti parallelamente a quello con l'Italia e che, come risulta dal testo, il problema viene risolto, nei limiti del possibile, su un piano di collaborazione tra i due Governi.

L'articolo 8 contempla l'impegno dei due Paesi di dare pubblicità allo sviluppo del programma di ripresa europea; il 9, i privilegi diplomatici da accordarsi ai membri della Missione speciale americana in Italia; il 10 riguarda il deferimento alla Corte internazionale di giustizia da parte dei due Governi delle vertenze concernenti i propri cittadini

e inerenti alla esecuzione del piano di ricostruzione; l'11 definisce il significato della espressione « paese partecipante » ed il 12 fissa l'entrata in vigore dell'accordo dalla data della stipula e la sua durata fino al 30 giugno 1953.

La vostra Commissione ha avuto cura di sottoporre al Ministro degli esteri i quesiti proposti da alcuni suoi membri, nell'intento di chiarire la portata di talune clausole, ed il Ministro, intervenuto alle sue riunioni, ha fornito le delucidazioni richiestegli.

Così egli ha avuto occasione di riferire sulla assicurazione data dagli Stati Uniti al nostro Ambasciatore a Washington circa l'estensione all'Italia di qualsiasi eventuale stipulazione più favorevole che fosse convenuta con altri Stati.

Onorevoli Colleghi; l'accordo bilaterale del 1948 si ricollega alla Convenzione di Parigi 16 aprile 1947, già approvata alcuni giorni or sono dalla Camera. L'uno e l'altra si integrano e tendono a porre in essere quel sistema di collaborazione fra i popoli dal quale l'Italia, nella impossibilità di risollevarsi con le sole sue risorse, molto attende per la ripresa e lo sviluppo della sua economia, per l'impiego della sua mano d'opera, per l'elevazione del tenore di vita e per il benessere generale del suo popolo.

La vostra Commissione, pertanto, vi propone l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge con cui si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare ed il Governo a dare esecuzione al detto accordo.

È sembrato, invece, che la formulazione dell'articolo 2 proposto dal Governo fosse di troppo ampia portata in relazione ai riflessi che ne potrebbero derivare alla politica economica e finanziaria: e perciò la Commissione, unanime, ha proposto di modificare detto articolo come nel testo allegato.

SCOCA, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La minoranza della Commissione non può in alcun modo concordare con il parere della maggioranza e non può quindi consigliarvi la ratifica dell'Accordo di Cooperazione Economica tra gli Stati Uniti e l'Italia firmati a Roma il 28 giugno 1948.

Invero la presente Convenzione rappresenta un atto che ha un significato politico di ordine generale e contiene una serie di impegni specifici che costituiscono un onere grave per il nostro Paese e un pericolo per la sua indipendenza nazionale.

Il presente accordo si inserisce quale atto conclusivo e più importante nel complesso sistema che tende a legare la politica economica ed estera di numerosi Paesi alla effettiva direzione degli Stati Uniti.

Di questo sistema sono strumento in senso lato gli stessi organismi internazionali, quali la Banca Internazionale di Cooperazione e di sviluppo e il Fondo Monetario, nati liberamente e spontaneamente dagli accordi di Bretton Woods, in modo più connesso la Carta di Avana, ricordata anche nella Convenzione per la Cooperazione Economica firmata a Parigi il 16 aprile 1948 e testé discussa alla Camera, la già ricordata Convenzione di Parigi e infine in modo diretto e preciso l'Accordo bilaterale che viene oggi sottoposto alla vostra ratifica.

Mentre le ricordate istituzioni esercitano una pressione più o meno notevole, ma sempre indiretta sulla politica economica dei vari Paesi aderenti, il presente Accordo tende invece a porre una serie di obblighi gravi e precisi, per lo più unilaterali, in senso unico, del nostro Paese verso gli Stati Uniti, obblighi che permettono agli Stati Uniti di intervenire direttamente nella direzione della vita economica e politica del nostro Paese.

A comprova di tale generale affermazione la minoranza desidera attirare l'attenzione della Camera su alcuni punti fondamentali che derivano dall'esame dell'Accordo.

I. — L'Accordo bilaterale firmato il 28 giugno 1948 è nel suo contenuto sostanziale e spesso nel suo testo riportato di sana pianta da una legge americana, la legge degli Stati Uniti d'America (*Public Law*, 472, 80th Congress, Chapter 169, 2nd Session) del 3 aprile 1948. Questa legge degli Stati Uniti viene per

tale motivo a trasformarsi non solo in una necessaria fonte di interpretazione dell'Accordo in esame, ma quasi, per la parte ricordata nel presente Accordo, in vero e proprio diritto ricettizio.

Lo spirito dell'Accordo è quello che permea la legge americana sorta per esigenza di specifici interessi americani. Le clausole che più rivelano questo spirito e che più indicano il diretto intervento degli Stati Uniti nella vita politica del nostro Paese sono numerose. Si inizia dal Preambolo stesso, ripreso dalla legge americana citata e che si ritrova nel Preambolo della Convenzione per la cooperazione europea firmata a Parigi il 16 aprile 1948. La dizione « ripristino o il mantenimento nei Paesi europei dei principi di libertà individuale, libere istituzioni ed effettiva indipendenza » non potrebbe rappresentare di per sé una minaccia od un contrasto con lo sviluppo sociale previsto dalla nostra Costituzione nel Titolo III, ma tale contrasto sorge evidente se, nonostante le recenti affermazioni dell'Amministratore, fatte ad uso dell'Inghilterra, alla dizione della legge si dà l'interpretazione che sorge dalla più specifica espressione contenuta nel Rapporto Harriman del 17 novembre 1947, base della legge americana del 3 aprile e dalle discussioni parlamentari per la legge americana citata. Per « libere istituzioni » si intendono le istituzioni capitalistiche, per libertà individuale la libertà di intrapresa economica, di scelta economica, per effettiva indipendenza, l'adesione al blocco dei Paesi occidentali, la adesione cioè alla politica estera statunitense in particolare nei confronti dell'Unione Sovietica.

E che cosa significa il minaccioso termine « ripristino »? Si riferisce forse alle dittature fasciste della Grecia e della Turchia o ai Paesi a nuova democrazia?

Onorevoli Colleghi: le direttive del nostro sviluppo politico e sociale devono essere indicate dalla Costituzione della Repubblica italiana che purtroppo non viene neanche ricordata nell'Accordo e non dalla legge americana del 3 aprile 1948 con le interpretazioni autentiche dei discorsi di Truman e del Congresso.

II. — Gravi timori devono pure destare in tutti noi le clausole in particolare degli articoli VI, VII, VIII, IX e X dell'Accordo bilaterale in esame, che autorizzano nel nostro

Paese ed offrono i mezzi per l'insediamento di una colossale organizzazione economico-politica statunitense alle dirette dipendenze dell'Amministratore dell'E.C.A. e del Dipartimento di Stato per gli esteri, con vasti e praticamente illimitati poteri di investigazione e di intervento nella vita del Paese, di organizzazione della pubblicità. Ciò tanto più che, in virtù dell'articolo 10, *D*, anche i membri della Missione non protetti da immunità diplomatiche, sono sottratti alla procedura giurisdizionale ordinaria.

III. — L'Accordo in esame contiene ancora una serie di clausole che mettono praticamente la nostra economia alla mercé degli Stati Uniti d'America, violano poteri economici fondamentali dello Stato, riducono notevolmente lo stesso provento derivante dalla importazione di merci gratuitamente concesse che costituisce l'unico impegno degli Stati Uniti d'America. Il relatore si limita ad accennare in proposito al fatto che gli obiettivi della produzione economica italiana devono essere concordati attraverso l'Organizzazione di Parigi e che tale produzione, secondo la dizione dell'articolo 2, lettera *B* del presente Accordo, deve avvenire su « sane basi economiche ». Chi deve dare il giudizio sulla convenienza economica della produzione? Il capo della missione statunitense? E secondo quali criteri? L'organizzazione dei 16? Che limiti ha questo intervento nel nostro problema dei costi e della mano d'opera? Nel problema dei licenziamenti e della libertà sindacale?

Si comprende facilmente quale minaccia significhi per il nostro avvenire industriale una così lata dizione. Ma ogni articolo dell'Accordo dinota quali interferenze hanno diritto di esercitare gli Stati Uniti, attraverso la speciale Missione, sull'andamento e sullo sviluppo economico e finanziario del nostro Paese. Basta ricordare le lettere *C* e *D* del n. 2 dell'articolo II, in cui si parla di fissazione di un « cambio effettivo » e la riduzione delle « barriere commerciali ». L'uso del Fondo Speciale, di cui si parla nell'articolo IV, specie per le gravissime disposizioni del n. 6 di detto articolo, è un altro veicolo per un intervento diretto nella nostra vita economica. Né meno gravi sono le disposizioni dell'articolo VI, che specie al n. 2 limitano il potere doganale dello Stato italiano e permettono la rottura del nostro sistema tariffario, proprio oggi, mentre, nonostante tutte le Conferenze di Ginevra e di Avana, gli Stati Uniti che pretendono dagli altri il liberismo assoluto, rispolverano per sé tutti gli arnesi

del protezionismo doganale e dei prezzi sussidiati.

Grave pure è il testo dell'articolo 5 della presente Convenzione che stabilisce per gli Stati Uniti un diritto di accesso alle materie prime che interessino l'economia e la politica statunitense. A parte il fatto che le materie non sono specificatamente indicate (questa clausola trae origine dal discorso di Truman del 7 giugno 1947 e per noi può riferirsi al mercurio e all'eventuale petrolio), tale norma, gravosissima per altri Paesi, non stabilisce un semplice e limitato diritto di prelievo, ma un intervento pieno nella distribuzione, nella fissazione del prezzo e nella produzione di tali « materiali strategici ».

IV. — Consideriamo, onorevoli colleghi, ancora più da vicino la prevista costituzione di una Missione statunitense in Italia. Quale è il numero dei componenti di tale missione? Illimitato. Quali i criteri di intervento nella vita economica e politica del Paese? Illimitati. Quali i mezzi di funzionamento? Ingentissimi già quelli assicurati dal presente Accordo sul Fondo Speciale, salvo quelli che potranno essere messi a disposizione ulteriormente dal Governo degli Stati Uniti. Su ciò parlano chiaro gli articoli IX, VIII, VII e IV, paragrafi 3 e 4. Non a caso si adopera questo ordine inverso di numerazione. L'articolo IX costituisce la Missione Speciale, ponendola in uno degli ultimi articoli dell'Accordo, quasi si trattasse di piccola cosa, di una necessaria organizzazione burocratica, limitatissima. Ma gli articoli precedenti citati e tutto il testo dell'Accordo danno alla Missione dei poteri pressoché illimitati di intervento nella direzione della vita economica, di investigazione — o, con linguaggio meno diplomatico — di spionaggio — articoli VII e IX; di intervento diretto (oltreché quello indiretto) sulla vita politica in base all'articolo VIII. È noto, secondo la proposta fatta al Congresso da Mundt, lo stesso che propose la registrazione obbligatoria degli aderenti al partito comunista statunitense, che parte delle somme del Fondo Speciale dovranno servire per finanziare la stampa americana in lingua italiana e in genere la propaganda americana anche in giornali italiani. Le somme a disposizione della Missione sono enormi. Le spese amministrative sono già regolate dal disposto del paragrafo 3 degli articoli 4 e 5. Ma il n. 4 dello stesso articolo stabilisce, e non solo a garanzia, il versamento del 5 per cento di ogni deposito. Se, grosso modo, si tratta, al lordo, di importazioni gratuite per circa 400 miliardi di lire italiane, sono 20 miliardi di

lire messe annualmente a disposizione della Missione statunitense.

Colossale, palese, diretta è l'ingerenza nella vita del nostro Paese che deriva dagli impegni che noi dovremmo assumere in base all'Accordo, impegni che non si riscontrano neanche negli accordi economici a suo tempo stipulati dalla Germania nazista con la Bulgaria e la Romania. Là vi erano, se non altro, delle Commissioni miste con poteri minori; se un confronto si può fare, è con i poteri dell'Italia fascista in Albania.

V. — Di fronte a ciò, quali sono gli impegni degli Stati Uniti verso l'Italia? L'Accordo è bilaterale, nel senso che è stato firmato da due parti, ma esso contiene anche in senso formale solo impegni unilaterali dell'Italia e sempre in ogni caso in senso sostanziale, anche quando cioè, come all'articolo X, sembra che sia concessa formalmente la reciprocità.

L'unico impegno degli Stati Uniti è quello di fornire l'assistenza « secondo i termini, condizioni e clausole della legge americana del 1948 per la cooperazione economica, delle leggi emendatrici supplementari e della legge di stanziamento relativa ».

Qual'è il valore di tale impegno, quando si tengono presenti le clausole 118 della legge, quando si ricordano le discussioni al Congresso e le dichiarazioni di Vandenberg, ricordate alla Camera nella seduta di venerdì scorso dallo stesso onorevole Sforza?

L'impegno è aleatorio. Si richiedono all'Europa e all'Italia programmi di impostazione quadriennale: si assicura l'assistenza con leggi annuali di stanziamento e con programmi di forniture in merci specifiche e in quantità specifiche soltanto trimestrali. E quale assistenza? Onorevoli colleghi!

La vostra attenzione deve essere richiamata sulla entità degli aiuti, sugli effetti che essi avranno sulla nostra economia, perché non vi troviate — com'è di fatto — a vendere l'indipendenza nazionale, il libero sviluppo economico del nostro Paese per il biblico piatto di lenticchie.

Il relatore si limita a brevi considerazioni, solo per richiamare l'attenzione su problemi del resto ampiamente discussi:

a) Il fatto che il calcolo del costo delle materie importate gratuitamente e per le quali vige l'obbligo di versare il controvalore, è sottratto all'intervento italiano. Ciò vale non tanto per i prezzi diretti di acquisto sul mercato americano, i quali del resto per il grano, il cotone ed il carbone, sono negli Stati Uniti prezzi sussidiati e quindi politici e non li-

beri, ma specialmente per i costi di trasporto e dei vari servizi aggiuntivi (articolo 4 2-C).

b) Il fatto che relativamente il nostro Paese ha aiuti minori, tenuto conto della popolazione e dei suoi bisogni, rispetto agli altri Paesi europei e della stessa Germania occidentale. Il fatto infine che questi aiuti nella attuale cifra di 705 milioni di dollari al lordo, comprese cioè in essi tutte le spese di trasporto e aggiuntive, di per se stessi, anche se cioè non vi fossero le gravi clausole dell'Accordo in esame, vengono ad esercitare notevoli e non sempre favorevoli ripercussioni sulla nostra vita economica.

In primo luogo l'alto costo di materie prime essenziali, quale, per esempio, il carbone, pregiudica le sorti della nostra industria siderurgica e quindi della nostra industria meccanica. In una economia come la nostra, che non può non essere basata su scambi commerciali intensi, con acquisto all'estero di materie prime e vendita di prodotti finiti, è necessario non turbare le correnti tradizionali di traffico, le quali si basano sullo scambio e non su acquisti unilaterali.

Per aiutarci gli Stati Uniti dovrebbero non solo darci le materie prime, ma acquistare anche i nostri prodotti finiti, che non possono altrimenti essere acquistati dai Paesi dell'Europa centro-orientale, i quali se non ci vendono il grano, il carbone, il petrolio, il rame e le altre materie prime che costituiscono i loro mezzi di scambio, non hanno i mezzi di pagamento nei nostri riguardi. Quasi che ciò non bastasse, vi è la clausola politica della Sezione 117, lettera D, della legge americana, che a beneplacito del Dipartimento di Stato può proibire gli scambi con i Paesi al di fuori del sistema dei 16.

È indubbio, onorevoli colleghi, che se teniamo presente non l'interesse egoistico di qualche gruppo capitalistico, che può anche guadagnare dalla congiuntura creata dagli aiuti, o l'interesse di ceti dirigenti che profitano di un richiesto e concesso aiuto di ordine politico; se teniamo presente solo l'interesse nazionale, dell'economia nazionale, il bilancio fra i vantaggi che possono derivare da una gratuita importazione di merci e gli svantaggi derivanti dal fatto che questa limitata e gratuita importazione ci impedisce o, in ogni caso ci ostacola, di fondare le nostre relazioni economiche con l'estero sulla sana base dello scambio, e frena per oggi e per l'avvenire un nostro sano sviluppo industriale ed economico generale, è indubbio che questo bilancio si presenta passivo. Anche perché, come è largamente noto, la stessa quantità e

tipo di merce che ci viene offerta non è precisamente quella da noi richiesta, rispondente ai nostri bisogni, ma quella che intendono offrirci gli Stati Uniti secondo i loro interessi, con riduzione, per esempio, della voce rottami ferrosi e sostituzione con latte condensato.

VI. — Dall'insieme delle stesse clausole economiche sorge quindi il dubbio legittimo che scopo del cosiddetto piano Marshall non sia tanto quello conclamato di ricostruire la economia europea, ma di soggiogare l'economia europea, orientarne lo sviluppo o il regresso secondo gli interessi degli Stati Uniti. In proposito il relatore ricorda la clausola dell'articolo 2, n. 3, senza reciprocità, tendente a disorganizzare la struttura (sia pure monopolistica e deprecabile) del capitale europeo a vantaggio dei trusts statunitensi. Né vale obiettare l'esistenza colà della legge Sherman risultata inefficace come chiaramente dimostra l'attuale struttura dei gruppi monopolistici statunitensi. In proposito ancora il relatore riprova, come dannosa agli interessi nazionali, l'estensione con la Nota Aggiuntiva della clausola della Nazione più favorita perfino al Giappone e si meraviglia che ciò sia avvenuto a richiesta del Governo italiano.

VII. — Onorevoli colleghi, io so che anche molti colleghi della maggioranza condividono su molti punti i timori espressi dalla minoranza. Tuttavia essi portano a sostegno della ratifica uno stato di necessità di ordine economico e di ordine politico che esisterebbe. Inoltre affermano che si tratta di un esperimento che dovrà portare, al termine di 4 anni, il nostro Paese su basi di sana vita economica e che comunque anche il presente Accordo è denunciabile a norma dell'articolo 12, n. 2.

Queste argomentazioni non corrispondono alla realtà. Se è vero che in seguito alle distruzioni della guerra nel nostro Paese e all'impoverimento dell'Europa, alla rottura dell'equilibrio economico preesistente, la nostra bilancia dei pagamenti presenta un forte passivo, che non può essere saldato se non con forme diverse di credito, non è men vero che non esiste nessuno stato di necessità che abbia obbligato nel passato ed obblighi oggi ad accettare aiuti offerti con clausole e sistemi sopra ricordati.

L'Europa si sta riassetando e sta riprendendo la sua tradizionale struttura economica. I Paesi dell'Europa centro-orientale sono in via di un ampio sviluppo economico, che prevede un notevole periodo di importazione di macchinari e di mezzi di produzione. La produzione agricola e di materie prime ha in

quei Paesi non solo raggiunto il livello prebellico, ma lo sta rapidamente superando. Le possibili forme di democratica collaborazione economica sono varie e numerose, come varie e numerose sono le forme di reciproca concessione di credito che ci potrebbero aiutare nel periodo di superamento della nostra crisi.

Gli stessi aiuti da parte degli Stati Uniti non cesserebbero, dati gli interessi economici di ordine generale che essi presuppongono negli Stati Uniti, come risulta da dichiarazioni di responsabili della vita economica statunitense, e sarebbero di utilità per il nostro Paese, se il Governo italiano con gli altri Governi europei non avesse voluto subire in pieno o addirittura desiderato il presente ricatto. Una più decisa politica estera e una più decisa politica commerciale, come una più democratica politica economica all'interno, che avesse ostacolato seriamente l'esportazione di nostri capitali, organizzato unitariamente e coordinate le nostre risorse, avrebbe risolto o avviato alla risoluzione i nostri problemi economici, compreso lo stesso problema del *deficit* della bilancia dei pagamenti.

Lo stato di necessità di cui oggi si parla e che si vuole oggi adoperare per sostenere la tesi della ratifica è stato voluto e creato dalla politica del Governo nel campo interno e internazionale. Gli ostacoli frapposti agli scambi con i Paesi dell'Europa centro-orientale, l'adesione pronta e cieca alla politica statunitense di divisione dell'Europa in blocchi, cioè la politica governativa nel suo insieme è colpevole di aver portato il nostro Paese veramente vicino ad uno stato di necessità.

Questo stato di necessità comunque non esiste ancora. Esso può divenire tale con la ratifica dell'Accordo in questione. Tale Accordo, ponendo l'economia italiana sotto la sudditanza statunitense, distorcerebbe ancor più le tradizionali nostre correnti di traffico, legherebbe ancor di più in una sempre più stretta dipendenza la nostra economia a quella degli Stati Uniti, con tutte le conseguenze derivanti. Sicché non solo non sarà possibile per noi, dato il nostro stato di debolezza economica crescente, far uso della clausola n. 2 dell'articolo 12 — che varrà quindi solo per gli Stati Uniti secondo del resto la disposizione della Sezione 118 della legge del 3 aprile —, ma alla fine del periodo quadriennale, l'Italia non si troverà nella condizione di riprendere liberamente la sua strada nel mondo, bensì in uno stato di maggiore sudditanza. Sarà la eterna debitrice ricattata.

VIII. — Onorevoli colleghi! Non facciamo un solo calcolo di mercante anche se l'indi-

pendenza nazionale sia tra l'altro il primo bene economico di un Paese. Consideriamo con una visione più ampia la strada sulla quale dovremmo incamminarci, la strada che dovremmo percorrere. Non è più la nostra strada, è la strada degli Stati Uniti a cui ci siamo accodati. Non è uscire dall'argomento perciò se, entrando in un sistema, si discute la politica di chi dirige quel sistema. La politica di Hitler era purtroppo divenuta politica italiana o meglio dello Stato fascista italiano.

Noi saremmo legati alla sorte della politica statunitense, alle oscillazioni di quella politica che oggi con l'imminenza delle elezioni del Presidente non può presentare dei contorni precisi. Essa è comunque dal marzo 1947, dopo il discorso di Truman, una politica decisamente imperialistica ed aggressiva. Le recenti dichiarazioni di Dewey, candidato repubblicano, sulla funzione egemonica degli Stati Uniti, indicano che la strada iniziata dovrebbe essere continuata assieme al programma degli armamenti. Dovrebbe essere continuata la strada di divisione del mondo: la strada di assoggettamento economico e politico di numerosi Paesi agli Stati Uniti. L'O.N.U. creato, nuova promessa dopo la seconda guerra mondiale, viene messo in disparte, la Commissione Europea dell'O.N.U. viene esautorata dalla Convenzione e dalla Organizzazione dei 16, oggi 17 Paesi; il blocco occidentale delle cinque Potenze firmatarie del Patto di Bruxelles, diviene l'organo direttivo, politico-militare, delle 16 Potenze in funzione anti-sovietica, di divisione dell'Europa, di guerra.

Onorevoli colleghi, non ripetiamo quanto la stessa minoranza ebbe già a farvi considerare in occasione della discussione sulla ratifica della Convenzione di Parigi del 16 aprile. Considerate che il presente Accordo costituisce un legame ancora più grave perché più

diretto e immediato. Infatti perché — se non vi erano scopi di dominio imperialistico, ma di sola finalità economica e di solidarietà — perché gli Stati Uniti non si sono accontentati di agire mediatamente, tramite l'Organizzazione di Parigi dei 16 Paesi partecipanti? No, essi hanno voluto gli accordi bilaterali che legassero direttamente con rapporti immediati ogni singolo Paese assistito e costituissero lo strumento più deciso, che potesse manovrarsi direttamente e secondo la loro unica volontà per mezzo dell'E.C.A. e del suo Amministratore secondo le norme della legge interna americana del 3 aprile 1948, legge sempre modificabile per volontà unilaterale degli Stati Uniti. E non è un caso, onorevoli colleghi, che il titolo III e il titolo IV della stessa Sessione contengano le norme per l'aiuto alla Grecia, alla Turchia ed alla Cina, chiara e diretta espressione della dottrina di Truman enunciata nel marzo 1947. Viene così anche formalmente espresso il carattere politico militare, la vera natura del piano Marshall, che si distingue dalla dottrina di Truman solo per l'importanza superiore dei mezzi e dei fini economici che adopera ma che si inquadra perfettamente come strumento potente per gli stessi fini politici della politica estera degli Stati Uniti.

Onorevoli Colleghi, non leghiamo le sorti del nostro Paese a questa politica estera imperialistica ed aggressiva. Non uniamoci a chi vuole dividere l'Europa. Più deboli di tutti, noi saremo succubi. Il nostro Paese esce appena da una guerra rovinosa e perduta perché succube del più forte imperialismo tedesco. Salviamo la nostra indipendenza, il nostro libero avvenire economico e politico, salviamo la pace, non ratifichiamo l'Accordo bilaterale firmato a Roma il 28 giugno e che vi viene sottoposto.

PESENTI, *Relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni necessarie per la costituzione del Conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.

Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sarà approvata con legge.

ART. 3.

Identico.